



Decreto Dirigenziale n. 263 del 24/06/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "VARIANTE SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI MEDIANTE OPERAZIONI R13, R12 E R3 NELL'IMPIANTO UBICATO NEL COMUNE DI GRICIGNANO D'AVERSA (CE), ZONA INDUSTRIALE AVERSA NORD" - PROPONENTE S.R.I. S.R.L. - CUP 6433.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con D.P.G.R.C. n. 238 del 08/11/2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 617303 del 13/08/2012, la S.R.I. S.r.l. - con sede nel Comune di Gricignano d'Aversa (Ce), Z.I. Aversa Nord - ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto *"Variante sostanziale all'autorizzazione all'esercizio per attività di recupero rifiuti mediante operazioni R13, R12 e R3 nell'impianto ubicato nel Comune di Gricignano d'Aversa (CE), Zona Industriale Aversa Nord"*;
- b. che la S.R.I. S.r.l. ha trasmesso integrazioni relative al progetto in parola acquisite al prot. n. 668637 del 12/09/2012;
- c. che, su specifica richiesta prot. n. 769633 del 22/10/2012, la S.R.I. S.r.l. ha trasmesso chiarimenti ed

ulteriori integrazioni acquisiti al prot. n. 858639 del 21/11/2012;

- d. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente al gruppo istruttorio costituito dal Dr. Ragone Gianluca e dall'Ing. Sammartino C. Valentina, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nella seduta del 23/04/2103, lo ha escluso dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
- a.1 lo stoccaggio in cumuli e in balle dei rifiuti nelle aree scoperte deve avvenire in modo tale da proteggere gli stessi dalle acque meteoriche e dall'azione del vento per mezzo di idonei sistemi di copertura. In particolare, per i rifiuti provenienti direttamente dalla raccolta differenziata è necessario che le sostanze potenzialmente contenute negli stessi non siano soggette a fenomeni di lisciviazione e conseguente recapito nell'impianto per le acque di prima pioggia non idoneo al trattamento di tali sostanze o direttamente in pubblica fognatura;
 - a.2 lo stoccaggio in balle ed in cumuli deve essere tale da garantire la stabilità degli stessi e deve avvenire in maniera tale che l'altezza degli stessi non sia superiore a quella della recinzione presente;
 - a.3 le attività dovranno interessare esclusivamente le operazioni di recupero (R13, R12, R3) indicate, per ogni tipologia di rifiuto, all'interno dello studio preliminare ambientale, nel rispetto dei quantitativi annui stabiliti;
 - a.4 devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in particolare nelle aree esterne;
 - a.5 tutte le singole movimentazioni devono essere annotate su appositi registri di carico e scarico in conformità con quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
 - a.6 deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi, intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale;
 - a.7 lo stoccaggio di rifiuti in ingresso e delle materie prodotte deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica, mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento. Inoltre i quantitativi stoccati e trattati non devono essere superiori a quelli dichiarati;
 - a.8 i rifiuti da avviare allo smaltimento dovranno essere caratterizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - a.9 l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, alle vasche di raccolta, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 - a.10 a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dall'attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;
 - a.11 è comunque necessario e obbligatorio acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
 - a.12 è necessario effettuare un'attività di monitoraggio dei valori di rumorosità prodotti nelle diverse fasi operative dell'impianto, onde verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri);

- a.13 è necessario prevedere un monitoraggio delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento a quelle generate dai mezzi d'opera impegnati nelle attività di carico/scarico e movimentazione dei rifiuti, nonché della polverosità dell'aria generata dalle fasi di stoccaggio e trattamento. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri);
- a.14 è necessario prevedere un monitoraggio delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e più in generale delle acque di scarico. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri);
- a.15 i rifiuti RAE dovranno esser conferiti presso appositi centri autorizzati;
- b. che con nota prot. n. 363368 del 23/05/2013 si è provveduto a comunicare alla S.R.I. S.r.l. l'esito della Commissione del 23/04/2013 come sopra riportato;
- c. che la S.R.I. S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante bonifico del 03/08/2012, agli atti del Settore Tutela Ambiente;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 238/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. DI escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nella seduta del 23/04/2013, il progetto *"Variante sostanziale all'autorizzazione all'esercizio per attività di recupero rifiuti mediante operazioni R13, R12 e R3 nell'impianto ubicato nel Comune di Gricignano d'Aversa (CE), Zona Industriale Aversa Nord"*, proposto dalla S.R.I. S.r.l., con sede nel Comune di Gricignano d'Aversa (Ce), Z.I. Aversa Nord, con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 lo stoccaggio in cumuli e in balle dei rifiuti nelle aree scoperte deve avvenire in modo tale da proteggere gli stessi dalle acque meteoriche e dall'azione del vento per mezzo di idonei sistemi di copertura. In particolare, per i rifiuti provenienti direttamente dalla raccolta differenziata è necessario che le sostanze potenzialmente contenute negli stessi non siano soggette a fenomeni di lisciviazione e conseguente recapito nell'impianto per le acque di prima pioggia non idoneo al trattamento di tali sostanze o direttamente in pubblica fognatura;
 - 1.2 lo stoccaggio in balle ed in cumuli deve essere tale da garantire la stabilità degli stessi e deve avvenire in maniera tale che l'altezza degli stessi non sia superiore a quella della recinzione presente;

- 1.3 le attività dovranno interessare esclusivamente le operazioni di recupero (R13, R12, R3) indicate, per ogni tipologia di rifiuto, all'interno dello studio preliminare ambientale, nel rispetto dei quantitativi annui stabiliti;
 - 1.4 devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in particolare nelle aree esterne;
 - 1.5 tutte le singole movimentazioni devono essere annotate su appositi registri di carico e scarico in conformità con quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
 - 1.6 deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi, intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale;
 - 1.7 lo stoccaggio di rifiuti in ingresso e delle materie prodotte deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica, mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento. Inoltre i quantitativi stoccati e trattati non devono essere superiori a quelli dichiarati;
 - 1.8 i rifiuti da avviare allo smaltimento dovranno essere caratterizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - 1.9 l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, alle vasche di raccolta, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 - 1.10 a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dall'attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;
 - 1.11 è comunque necessario e obbligatorio acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
 - 1.12 è necessario effettuare un'attività di monitoraggio dei valori di rumorosità prodotti nelle diverse fasi operative dell'impianto, onde verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri);
 - 1.13 è necessario prevedere un monitoraggio delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento a quelle generate dai mezzi d'opera impegnati nelle attività di carico/scarico e movimentazione dei rifiuti, nonché della polverosità dell'aria generata dalle fasi di stoccaggio e trattamento. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri);
 - 1.14 è necessario prevedere un monitoraggio delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e più in generale delle acque di scarico. Tale attività dovrà eseguirsi con oneri a carico del proponente con periodicità e modalità da stabilirsi previo accordo con autorità competenti (ARPAC e/o altri);
 - 1.15 i rifiuti RAE dovranno esser conferiti presso appositi centri autorizzati.
2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
 3. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
 4. DI trasmettere il presente atto:

- al proponente S.R.I. S.r.l., con sede nel Comune di Gricignano d'Aversa (Ce), Z.I. Aversa Nord;
 - alla Provincia di Caserta, con sede nel Comune di Caserta al Corso Trieste, 133 - 81100;
 - al Comune di Gricignano d'Aversa, con sede Piazza Municipio 17 - CAP 81030;
 - all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006
 - al Settore Tutela Ambiente della Provincia di Caserta, con sede nel Comune di Caserta alla via Arena, Centro Direzionale - 81100.
5. DI trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Michele Palmieri